

Bruxelles, 6 giugno 2019
(OR. en)

9901/19

**Fascicolo interistituzionale:
2019/0125 (NLE)**

**AVIATION 116
RELEX 579
USA 39**

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	5 giugno 2019
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2019) 256 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo relativo ai limiti temporali degli accordi per la fornitura di aeromobili con equipaggio tra gli Stati Uniti d'America, l'Unione europea, l'Islanda e il Regno di Norvegia

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2019) 256 final.

All.: COM(2019) 256 final



Bruxelles, 5.6.2019
COM(2019) 256 final

2019/0125 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo relativo ai limiti temporali degli accordi per la fornitura di aeromobili con equipaggio tra gli Stati Uniti d'America, l'Unione europea, l'Islanda e il Regno di Norvegia

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivi e obiettivi della proposta**

L'accordo relativo ai limiti temporali degli accordi per la fornitura di aeromobili con equipaggio tra gli Stati Uniti d'America, l'Unione europea, l'Islanda e il Regno di Norvegia ("l'accordo di *wet lease*") è stato negoziato dalla Commissione sulla base dell'autorizzazione ricevuta dal Consiglio il 21 dicembre 2016.

Si basa sull'accordo sui trasporti aerei ("ATA") tra l'UE e gli Stati Uniti ("USA"), firmato il 25 e 30 aprile 2007¹, e conferma la definizione di accordi di *wet lease*² chiari e non restrittivi riguardanti le compagnie aeree delle Parti, garantendo in tal modo maggiore precisione alle rispettive disposizioni dell'ATA.

L'accordo di *wet lease* non si limiterà a risolvere l'attuale controversia sull'applicazione delle pertinenti disposizioni dell'ATA, ma sarà anche fonte di chiarezza e certezza giuridica nei futuri accordi che interesseranno vettori aerei dell'UE, islandesi, norvegesi e statunitensi. Si prevede inoltre che creerà nuove opportunità commerciali e consentirà una cooperazione rafforzata tra i vettori di tutte le parti.

- **Contesto generale**

L'ATA tra l'UE e gli Stati Uniti prevede un regime aperto di *wet lease* tra le parti. Le direttive di negoziato stabiliscono l'obiettivo generale di negoziare un accordo di *wet lease* al fine di garantire la precisione delle pertinenti disposizioni dell'ATA e di abolire i limiti temporali degli accordi di *wet lease* riguardanti i vettori aerei dell'UE, islandesi, norvegesi e statunitensi.

In conformità alle direttive di negoziato, l'8 marzo 2019 è stato siglato un progetto di accordo di *wet lease*.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

L'ATA USA-UE è il più importante accordo sui trasporti aerei al mondo: garantisce infatti più di 75 milioni di posti all'anno e costituisce un elemento fondamentale della politica estera dell'UE in materia di aviazione. L'accordo di *wet lease* porrà fine all'incertezza che dura da molto tempo quanto all'applicazione delle disposizioni di *wet lease* contenute nell'ATA, contribuendo in tal modo al buon funzionamento della relazione transatlantica in materia di trasporto aereo.

L'accordo di *wet lease* è in linea con le norme generali dell'UE in materia di *wet lease*: l'articolo 13, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1008/2008³, quale modificato di

¹ GU L 134 del 25.5.2007, pag. 4.

² Il *wet lease* (noleggio con equipaggio) è un accordo in base al quale una compagnia aerea (esercitante l'aeromobile - *lessor*) effettua i voli mettendo a disposizione di un'altra compagnia aerea (*lessee*) l'aeromobile e l'equipaggio.

³ Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (rifusione) (GU L 293 del 31.10.2008, pag. 3).

recente⁴, prevede la revoca dei limiti temporali per mezzo di un accordo internazionale di *wet lease* sottoscritto dall'Unione, basato su un accordo sui trasporti aerei di cui è parte l'Unione sottoscritto prima del 1° gennaio 2008.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore della proposta**

L'accordo di *wet lease* è in linea con le norme generali dell'UE in materia di *wet lease*: l'articolo 13, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1008/2008 prevede la revoca dei limiti temporali per mezzo di un accordo internazionale di *wet lease* sottoscritto dall'Unione, basato su un accordo sui trasporti aerei di cui è parte l'Unione sottoscritto prima del 1° gennaio 2008.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

Articolo 100, paragrafo 2, e articolo 218, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("TFUE").

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

Non pertinente. L'accordo di *wet lease* rientra nella competenza esclusiva dell'UE ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, TFUE.

- **Proporzionalità**

L'accordo di *wet lease* si limita a trattare la questione in esame e non affronta altre questioni. Poiché riguarda esclusivamente i limiti temporali che attualmente incidono sugli accordi di *wet lease* nel mercato transatlantico, esso chiarirà ulteriormente le disposizioni in materia di *wet lease* contenute nell'ATA.

Gli Stati membri continueranno inoltre a svolgere i loro tradizionali compiti amministrativi nell'ambito dell'approvazione degli accordi di *wet lease*.

- **Scelta dell'atto giuridico**

Un accordo internazionale è l'unico modo per conseguire l'obiettivo prefissato.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

Non pertinente.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Durante le diverse fasi dei negoziati sono stati consultati tutti gli Stati membri dell'UE, i portatori di interessi dell'intera catena di valore dell'aviazione e le parti sociali, in particolare i

⁴ Regolamento (UE) 2019/2 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che modifica il regolamento (CE) n. 1008/2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (GU L 11 del 14.1.2019, pag. 1).

sindacati. Sono state prese in considerazione le osservazioni formulate nel corso della procedura di consultazione.

- **Assunzione e uso di perizie**

Non pertinente.

- **Valutazione d'impatto**

Non pertinente.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

Non pertinente.

- **Diritti fondamentali**

Non pertinente.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Sintesi dell'accordo proposto**

L'accordo è costituito dal testo principale e da una dichiarazione comune sull'autenticazione di versioni linguistiche aggiuntive.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo relativo ai limiti temporali degli accordi per la fornitura di aeromobili con equipaggio tra gli Stati Uniti d'America, l'Unione europea, l'Islanda e il Regno di Norvegia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 21 dicembre 2016 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con gli Stati Uniti d'America, l'Islanda e il Regno di Norvegia per un accordo relativo ai limiti temporali degli accordi per la fornitura di aeromobili con equipaggio. I negoziati si sono conclusi positivamente con la sigla dell'accordo l'8 marzo 2019.
- (2) È opportuno che l'accordo sia firmato e applicato in via provvisoria dall'Unione, fatta salva la sua conclusione in una data successiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È autorizzata la firma, a nome dell'Unione, dell'accordo relativo ai limiti temporali degli accordi per la fornitura di aeromobili con equipaggio tra gli Stati Uniti d'America, l'Unione europea, l'Islanda e il Regno di Norvegia, con riserva della sua conclusione.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione, con riserva della sua conclusione.

Articolo 3

In attesa dell'entrata in vigore, l'accordo è applicato dall'Unione in via provvisoria, conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, del medesimo.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*